

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 recante “Interventi in materia di professioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 4 di detta legge regionale, il quale prevede l'istituzione di un registro regionale nel quale vengono inserite le associazioni, a carattere regionale, di prestatori di attività professionali non ordinistiche;

VISTO il proprio decreto n. 0372/Pres. di data 11 novembre 2004 con il quale è stato approvato il “Regolamento concernente i criteri e le modalità di inserimento nel Registro delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2004”;

RITENUTO necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni al predetto Regolamento tese, in particolare, ad una definizione delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche, a carattere regionale, più pertinente nella realtà associativa;

PRESO ATTO che la competente Commissione consiliare, nella seduta del 9 giugno 2005, ha espresso unanime parere favorevole alle modificazioni ed integrazioni apportate al Regolamento sopra richiamato, convenendo, peraltro, di apportare un'ulteriore integrazione all'articolo 4, comma 1, del Regolamento medesimo;

PRESO ATTO che tale ultima integrazione, seppur non menzionata nella nota del Consiglio regionale n. 11/4390-05 del 9 giugno 2005, con la quale è stato comunicato il parere della Commissione medesima, è stata concordata in sede di Commissione;

VISTA la deliberazione di generalità n. 1434 di data 17 giugno 2005;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1435 del 17 giugno 2005;

D E C R E T A

Sono approvate le modifiche al “Regolamento concernente i criteri e le modalità di inserimento del Registro delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2004”, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0372/Pres. dell'11 novembre 2004 nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Riccardo Illy -

MODIFICHE AL REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITA' DI INSERIMENTO NEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI PRESTATORI DI ATTIVITA' PROFESSIONALI NON ORDINISTICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2004 N. 13 (INTERVENTI IN MATERIA DI PROFESSIONI) EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DELL'11 NOVEMBRE 2004 N. 0372/PRES.

Art. 1

(Inserimento dell'art. 1 bis del D.P.Reg. 0372/Pres/2004)

1. Dopo l'articolo 1 del "Regolamento recante criteri e modalità di inserimento nel registro delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni) emanato con decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2004 n. 0372/Pres.", è inserito il seguente:

<< Art. 1 bis
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento per associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche, a carattere regionale, si intendono:
 - a) le associazioni liberamente costituite che hanno la sede legale ed operano nel Friuli Venezia Giulia;
 - b) le associazioni che, pur avendo la sede legale al di fuori dal territorio regionale, operano nel territorio stesso attraverso forme organizzative e funzionali decentrate a livello regionale, a condizione che la possibilità di costituire tali articolazioni sia prevista nei rispettivi statuti nazionali. >>

Art. 2

(Modifica all'art. 2 del D.P.Reg. 0372/Pres/2004)

1. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 2 del D.P.Reg. 0372/Pres/2004, è inserita la seguente:
<< f bis) Ogni altra notizia ritenuta utile riferita, in particolare, alle associazioni di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera b) >>

Art. 3

(Modifica all'art. 3 del D.P.Reg. 0372/Pres/2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del D.P.Reg. 0372/Pres/2004, le parole: << liberamente costituite che hanno sede legale e operativa nel Friuli Venezia Giulia >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettere a) e b). >>

Art. 4

(Modifiche all'art. 4 del D.P.Reg. 0372/Pres/2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del D.P.Reg. 0372/Pres/2004, le parole: << L'associazione presenta >> sono sostituite dalle seguenti: << Le associazioni di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettere a) e b), presentano >>
2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 del D.P.Reg. 0372/Pres./2004 è inserita la seguente:

<<e bis) copia autenticata del regolamento, ove adottato, ed ogni altra documentazione ritenuta utile al Servizio.>>

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del D.P.Reg. 0372/Pres/2004, è inserito il seguente:

<<1 bis) Qualora la domanda sia presentata dall'associazione di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera b), la documentazione indicata al comma 1 è integrata da:

- a) attestazione del legale rappresentante che l'associazione dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, pur avendo la sede legale al di fuori del territorio regionale, opera nel Friuli Venezia Giulia attraverso proprie articolazioni;
- b) dichiarazione del legale rappresentante recante la denominazione, la sede e il nominativo del soggetto legittimato a rappresentare l'articolazione decentrata;
- c) relazione in ordine all'assetto organizzativo – funzionale, al contenuto dell'attività svolta ed alla ripartizione degli incarichi all'interno dell'articolazione decentrata a livello regionale;
- d) copia autenticata del relativo regolamento, ove adottato. >>

Art. 5

(Modifica all'art. 10 del D.P.Reg. 0372/Pres/2004)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 del D.P.Reg. 0372/Pres/2004, è inserita, infine, la seguente:
<< b bis) in caso di scioglimento dell'associazione avente sede legale ed operativa nel Friuli Venezia Giulia ovvero dell'articolazione, a livello regionale, dell'associazione avente sede legale al di fuori del territorio regionale.>>

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE